



ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE

Accordo novativo finalizzato all'aggiornamento dell'«Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciarario vicentino»

Maggio 2017

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE**

LA REGIONE VENETO

**L'AUTORITA' DI BACINO NAZIONALE DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO,
LIVENZA, PIAVE, BRENTA – BACCHIGLIONE E L'AUTORITA' DI BACINO
NAZIONALE DEL FIUME ADIGE IN COORDINAMENTO PER IL DISTRETTO
IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI**

IL Consiglio di Bacino "VALLE DEL CHIAMPO"

IL Consiglio di Bacino "BACCHIGLIONE"

IL Consiglio di Bacino "VERONESE"

LA PROVINCIA DI VERONA

LA PROVINCIA DI VICENZA

LA PROVINCIA DI PADOVA

IL COMUNE DI TRISSINO

IL COMUNE DI ARZIGNANO

IL COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

IL COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

IL COMUNE DI LONIGO

IL COMUNE DI COLOGNA VENETA

L'ARPAV

ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.

MEDIOCHIAMPO S.p.A.

ALTO VICENTINO SERVIZI S.p.A.

CENTRO VENETO SERVIZI S.p.A.

ACQUE VERONESI S.p.A.

IL CONSORZIO A.RI.C.A.

IL CONSORZIO L.E.B.

IL DISTRETTO CONCIARIO VICENTINO

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI VICENZA –SEZIONE CONCIA

APINDUSTRIA VICENZA – SEZIONE CONCIA

UNIC

CONFARTIGIANATO VICENZA - SEZIONE CONCIA

CNA VICENZA - SEZIONE CONCIA

PREMESSO CHE:

- la **direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000** istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e contiene disposizioni generali per la protezione e la conservazione delle acque superficiali interne e delle acque sotterranee, al fine di:
 1. impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri sotto il profilo del fabbisogno idrico;
 2. agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
 3. mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione, fino alla eliminazione, degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
 4. assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
- tale direttiva prevede, in particolare, che:
 - *“le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo o di degrado delle acque”* in modo da disporre di soluzioni specifiche e programmi di misure adeguati alle condizioni regionali e locali, atte a garantire la protezione ed un utilizzo sostenibile delle acque nell'ambito del bacino idrografico;
 - l'obiettivo di ottenere un buono stato delle acque ai sensi dell'art. 4 della direttiva medesima deve essere perseguito a livello di ciascun bacino idrografico, in modo da coordinare nell'ambito dei Piani di gestione le misure riguardanti le acque superficiali e sotterranee appartenenti al medesimo sistema ecologico, idrologico e idrogeologico e integrare maggiormente gli aspetti qualitativi e quantitativi delle acque superficiali e sotterranee, tenendo conto delle condizioni naturali;
 - deve essere definita una strategia per combattere l'inquinamento idrico e, a tal fine, invoca altre misure specifiche riguardanti il controllo dell'inquinamento e gli standard di qualità ambientale (SQA), che sono stati poi definiti dalla successiva direttiva 2008/105/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008, di seguito richiamata;
 - *“per garantire un buono stato delle acque sotterranee è necessario un intervento tempestivo e una programmazione stabile sul lungo periodo delle misure di protezione, visti i tempi necessari per la formazione e il ricambio naturali di tali acque. Nel calendario delle misure adottate per conseguire un buono stato delle acque sotterranee e invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione delle sostanze inquinanti nelle acque sotterranee è opportuno tener conto di tali tempi ed è possibile attuare gradualmente il programma di misure al fine di ripartire i costi di attuazione”*;
 - *“qualsiasi proroga del calendario dovrebbe effettuarsi in base a criteri adeguati, chiari e trasparenti ed essere giustificata nell'ambito dei Piani di gestione dei bacini idrografici”*;
 - l'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie deve essere arrestato o gradualmente eliminato; a tal fine *“si dovrebbero adottare misure per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee compresi criteri (...) per individuare*

tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza da utilizzare per l'inversione di tendenza" (articolo 17).

- la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, come modificata dalla direttiva della Commissione 2014/80/UE del 20 giugno 2014, ad integrazione di quanto già previsto nella direttiva quadro acque, istituisce misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee;
- tale direttiva prevede, in particolare, all'art. 5 che i Piani di gestione del bacino idrografico ex art. 13 della direttiva 2000/60/CE sintetizzano *"il modo in cui la valutazione di tendenza dai singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico ha contribuito a determinare che tali corpi sono soggetti ad una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di un inquinante o che sono soggetti ad un'inversione di tale tendenza"* e che *"qualora ciò sia necessario per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei tali da minacciare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 della direttiva 2000/60/CE (...), gli Stati Membri svolgono valutazioni supplementari di tendenza per gli inquinanti individuati al fine di verificare che i pennacchi non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato e non rappresentino un rischio per la salute umana e l'ambiente. I risultati di tali valutazioni sono sintetizzati nei Piani di gestione"*;
- la direttiva 2008/105/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale (SQA) nel settore della politica delle acque, ha modificato la direttiva 2000/60/CE, istituendo SQA per le trentatré sostanze prioritarie individuate nella decisione n. 2455/2001/CE e per altri otto inquinanti che erano già regolamentati a livello di Unione, conformemente alle disposizioni e agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE;
- tale direttiva in particolare, partendo dal presupposto che *"l'inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico(...) nonché una minaccia per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale"*, stabilisce che gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8 della direttiva quadro acque, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009 stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
- la direttiva 2013/39/UE del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque riconosce che *"è opportuno modificare l'elenco delle sostanze prioritarie individuando nuove sostanze cui attribuire una priorità d'intervento a livello di Unione, definendo SQA per le sostanze identificate di recente, rivedendo gli SQA per alcune sostanze esistenti in linea con le nuove acquisizioni scientifiche e fissando SQA relativi al biota per alcune sostanze prioritarie esistenti e per le sostanze identificate di recente"*;
- tale direttiva specifica a tal fine che *"Nei piani di gestione dei bacini idrografici per il periodo 2015-2021 si dovrebbe tener conto per la prima volta degli SQA rivisti"*

per le sostanze prioritarie esistenti. Nell'elaborazione di programmi di monitoraggio supplementari e nei programmi preliminari di misure da presentare entro la fine del 2018 si dovrebbe tener conto delle sostanze prioritarie identificate di recente e dei relativi SQA. Al fine del conseguimento del buono stato chimico delle acque superficiali, gli SQA rivisti per le sostanze prioritarie esistenti dovrebbero essere raggiunti entro la fine del 2021 e gli SQA per le sostanze prioritarie identificate di recente entro la fine del 2027, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/CE, che comprende, tra l'altro, disposizioni riguardanti la proroga dei termini previsti per il conseguimento del buono stato chimico delle acque superficiali o la fissazione di obiettivi ambientali meno rigorosi per specifici corpi idrici in ragione di costi sproporzionati e/o di esigenze socioeconomiche, a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici in questione (...).

- la direttiva della Commissione 2014/80/UE del 20 giugno 2014 evidenzia la necessità di ottenere nuove informazioni e di adottare eventuali provvedimenti in merito ad altre sostanze che rappresentino un potenziale rischio, compresi gli inquinanti emergenti, per i quali si dovrebbero fissare norme di qualità per le acque sotterranee o valori soglia;
- la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), rivedendo e aggiornando atti precedenti sulle emissioni industriali tra cui la direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, stabilisce norme per prevenire e controllare l'inquinamento nell'atmosfera, nell'acqua e nella terra e per evitare la produzione di rifiuti provenienti da grandi impianti industriali; ciò dovrà essere garantito dando priorità alla prevenzione dell'inquinamento, intervenendo alla fonte e garantendo un uso e una gestione prudente delle risorse naturali;
- in attuazione dell'art. 16 della direttiva 96/61/CE sono stati predisposti, per ciascun settore produttivo soggetto alla direttiva medesima, fra cui il settore conciario, specifici "Documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili-BREF";
- La Decisione n. 2455/2001/CE del 20 novembre 2001 istituisce il primo elenco di 33 sostanze prioritarie in materia di acque, che dovranno essere eliminate dalle emissioni, dagli scarichi e nelle perdite accidentali entro il 2020. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie, per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie al fine di arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite.
- La strategia comunitaria in materia di rifiuti (COM-96-399) e la Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla Direttiva 91/156/CEE, indicano le priorità da seguire nella loro gestione secondo il seguente ordine: in primo luogo la prevenzione, ovvero la riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità, successivamente il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materia, il recupero di energia e, soltanto come ultima opzione, lo smaltimento in condizioni di sicurezza delle frazioni residue dalle attività di recupero e riciclaggio;

PREMESSO ALTRESI' CHE

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante norme in materia ambientale ed in particolare la Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse

-
- idriche*" nel dare attuazione alla direttiva quadro in materia di acque fissa specifiche norme volte ad assicurare usi sostenibili e durevoli della risorsa idrica, prevenendo e riducendo l'inquinamento e attuando il risanamento dei corpi idrici inquinati e individua gli strumenti per il conseguimento dei suddetti obiettivi quali, ad esempio, la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico, la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore, l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche;
- al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, gli articoli 76, 77 e 78 del decreto legislativo 152/2006 individuano e disciplinano gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici, prevedendo che per alcuni corpi idrici possano essere stabiliti anche obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli previsti in via generale dalla direttiva, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento;
 - in particolare le disposizioni previste all'art. 78 concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di eliminare le sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie individuate come P nella medesima tabella. Tali obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni dall'inserimento della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.
 - l'art. 101 del medesimo decreto prevede al comma 1 che tutti gli scarichi siano disciplinati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e debbano comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte III del decreto, fermo quanto previsto al comma 2 ai sensi del quale *"ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5 alla parte III del decreto, sia in concentrazione massima ammissibile, sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini"* e tenuto conto di quanto previsto al successivo comma 10 secondo cui *"le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi (...) di programma con soggetti economici interessati al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico (...) con la possibilità di (...) fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità"*
 - il Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 agli articoli dal 239 al 256 disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".;
 - il d.lgs. 16 marzo 2009, n. 30 nel dare attuazione alla direttiva 2006/118/CE ha previsto l'assoggettamento dei corpi idrici sotterranei al monitoraggio da effettuare secondo i criteri riportati nell'Allegato al decreto medesimo e la necessità di

-
- acquisire i dati di monitoraggio rappresentativi per una conoscenza corretta e complessiva dello stato qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee;
- il d.lgs. 10 dicembre 2010, n.219, recante "*Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque*" ha aggiornato il decreto legislativo n. 152/2006 in materia di SQA ai sensi delle direttive sopra richiamate;
 - il d.lgs 13 ottobre 2015, n. 172 recante "*Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica la direttiva 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque*" ha aggiornato ulteriormente il decreto legislativo n. 152/2006 in alcune delle parti sopra richiamate rivedendo gli standard di qualità ambientale per le acque superficiali e prevedendo l'obbligo per le regioni nel cui territorio è stata evidenziata la presenza di sostanze prioritarie in concentrazioni superiori agli SQA, di elaborare programmi di monitoraggio supplementari e programmi di misure specificamente relativi ad alcune sostanze dell'elenco di priorità riportato nell'allegato 1 al decreto 152/2006. Tale decreto ha, altresì, introdotto l'art. 78-*nonies* del d.lgs. 152/2006 che al comma 3 prevede che le Autorità di bacino mettono a disposizione su un sito accessibile elettronicamente al pubblico, i piani di gestione dei bacini idrografici contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per prevenire l'inquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure.

VISTO

- Il primo Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali, adottato con deliberazione dei Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino del fiume Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico, integrati con i rappresentanti delle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico non già rappresentate nei medesimi Comitati, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2014;
- Il Piano di Tutela delle Acque (in seguito PTA) della Regione Veneto, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009, che è ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 121 del D.Lgs. 152/2006 lo strumento che individua a scala regionale, le misure e le azioni, anche differenziate in relazione alla particolarità dei diversi ambiti territoriali, volte alla tutela o al miglioramento della qualità dei corpi idrici, secondo quanto previsto nei Piani di Gestione delle acque. Uno degli obiettivi principali del PTA per quanto attiene ai corpi idrici sotterranei, è rappresentato dalla salvaguardia della fascia di ricarica delle falde acquifere, compresa tra i rilievi dell'area montana e la linea delle risorgive. Tale fascia, infatti, è, in ragione della sua struttura morfologica, un grande serbatoio d'acqua che alimenta le falde in pressione della sottostante pianura e, attraverso le risorgive, numerosi corsi d'acqua; inoltre l'art. 10 delle relative norme di attuazione recepisce gli standard di qualità ambientale per le sostanze pericolose stabiliti dall'art. 78 del D.Lgs. 152/2006 mentre il successivo art. 11 individua specifici adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione di dette sostanze;

-
- Il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale congiunto delle Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione e dell'Adige che coordinano il distretto idrografico delle Alpi Orientali. Il Piano quantifica gli impatti conseguenti alle pressioni significative esercitate sui corpi idrici del distretto e stabilisce un programma di misure "puntuali" e "general", coerenti con gli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva acque 2000/60/CE, e cioè il raggiungimento dello "stato buono" di tutte le acque nei termini prefissati, salvo casi particolari espressamente previsti. In particolare nella considerazione della contaminazione storica che alcune aste fluviali hanno subito, soprattutto nella matrice dei sedimenti, da parte delle industrie conciarie, il piano rileva che il ripristino delle comunità biologiche non è compatibile con il raggiungimento, ancorchè in regime di proroga, degli obiettivi della DQA e fissa pertanto, per cinque corpi idrici del bacino del Fratta-Gorzone, l'obiettivo del raggiungimento dello "stato sufficiente" entro il 2027. Nel Piano si evidenzia inoltre la presenza diffusa di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque superficiali e sotterranee del bacino in oggetto e viene riportato il "programma preliminare di misure" finalizzate all'abbattimento delle concentrazioni delle sostanze PFAS, già in parte operative;

VISTO ALTRESI'

- l'art. 2, comma 203, della Legge 23/12/1996, n. 662, recante "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" e s.m.i., che contiene la disciplina degli strumenti di programmazione negoziata. In particolare la lettera c) del succitato comma 203 definisce l'Accordo di Programma Quadro quale strumento di programmazione negoziata, promosso dalle amministrazioni in attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati;
- l'Intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Veneto approvata dal CIPE in data 03/05/2001 e sottoscritta in data 09/05/2001, che individua i programmi di intervento nei settori di interesse comune, tra cui quello della tutela delle risorse idriche, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e fissa criteri, tempi e modalità per la sottoscrizione dei medesimi;
- l'Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche (in seguito APQ VENRI), stipulato in data 23/12/2002 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto, e finalizzato, fra l'altro, al progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, nonché alla loro valorizzazione e tutela;
- l'Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta - Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino" all' "Accordo di Programma Quadro - Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche" sottoscritto in data 5 dicembre 2005 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dalla Regione Veneto, dagli Enti locali territorialmente competenti e dalla associazioni del comparto produttivo;

-
- il Protocollo d'Intesa – Atto Integrativo all' "Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino" sottoscritto in data 25 giugno 2008 dalla Regione Veneto, dagli Enti locali territorialmente competenti e dalle associazioni del comparto produttivo;
 - l'atto modificativo dell'"Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino" sottoscritto in data 21 giugno 2013 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Veneto finalizzato all'individuazione di sistemi per il trattamento dei fanghi per minimizzare il loro smaltimento in discarica;
 - l'"Accordo per la realizzazione degli impianti di trattamento dei fanghi e per la dismissione delle discariche" previsto all'art. 6 comma 2 dell' "Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino" sottoscritto in data 21 giugno 2013 dalla Regione Veneto, dagli Enti locali territorialmente competenti e dalle associazioni del comparto produttivo;

CONSIDERATO che

- La parte a monte del bacino del Fratta – Gorzone costituisce un'importante zona di ricarica delle falde, in particolare della falda di Almisano, da cui si attingono circa 600 l/s di acqua potabile per gli acquedotti di buona parte del basso veronese e del vicentino;
- Al fine di tutelare le zone di ricarica degli acquiferi di cui sopra, la scelta della Regione Veneto è stata quella di convogliare gli scarichi dei cinque depuratori presenti nell'area in un unico collettore, trasferendo i reflui depurati a valle della fascia di ricarica;
- in attuazione degli articoli 3 e 6 dell'APQ VENRI, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Veneto si sono impegnati ad assicurare la tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei attraverso interventi volti al controllo dell'inquinamento determinato dagli insediamenti industriali, da quelli civili e dalle attività agricole e a definire specifiche azioni miranti a ridurre lo scarico nelle acque delle sostanze pericolose di cui alla Direttiva 76/464/CEE, nonché delle ulteriori sostanze pericolose individuate ai sensi della legislazione successiva;

RICHIAMATE le comuni finalità dello Stato e della Regione del Veneto su cui si fonda l'APQ VENRI, con particolare riferimento al risanamento e alla tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali e sotterranei che con il presente Accordo vengono attualizzate e perseguite;

PRESO atto che lo strumento dell'Accordo di Programma, creando un contesto condiviso di impegni reciproci delle parti firmatarie costituisce un valido strumento per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, favorendo lo sviluppo sostenibile delle attività produttive, e che le Parti convengono sulla necessità di aggiornare, integrare e mettere in atto una strategia di lungo periodo che impegni i soggetti

sottoscrittori e le Amministrazioni Pubbliche interessate ad intraprendere, ognuno in relazione alle specifiche responsabilità e competenze, azioni incisive per la prevenzione attraverso la riduzione delle sostanze pericolose di cui all'art. 78 e seguenti del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 impiegate nei cicli produttivi, per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue depurate, per la riduzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico, per il monitoraggio e controllo costanti degli scarichi e delle emissioni degli impianti medesimi e per la gestione dei fanghi di depurazione;

PRESO ATTO in particolare dei seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

- primo aggiornamento del Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
- Piano Direttore per il Disinquinamento dell'Alto Gorzone;
- Piano di Tutela delle Acque (in seguito PTA) della Regione Veneto;
- Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo";
- Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino "Bacchiglione";
- Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino "Veronese";
- Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, che individua e vincola le risorse idriche da destinare ad usi potabili;
- Piano Territoriale di Coordinamento, che destina ad uso agricolo intensivo, con irrigazione diffusa ed organizzata, tutto il bacino di valle del Gorzone, facente parte del più vasto Consorzio di Irrigazione LEB (Lessino-Euganeo-Berico). A questo scopo sono state realizzate delle opere di adduzione e distribuzione irrigua con una grande derivazione dall'Adige fino al fiume Fratta.

- VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16/04/1985 e s.m.i. recante "Norme per la tutela dell'ambiente", e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l' Art. 5.1 - Disposizioni particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque depurate -, introdotto dalla Legge Regionale n. 6/2009 che ha provveduto a modificare ed integrare la succitata Legge Regionale n. 33/85 e che al comma 1 prevede che: "La Regione è l'autorità competente alla autorizzazione allo scarico finale di acque depurate, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a) l'opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente prevista dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto caratterizzata da un valore strategico regionale;
b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella in cui sono localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale opera di scarico".

- VISTI i risultati della Convenzione stipulata nel 2011 tra il Ministero dell'Ambiente e CNR-IRSA per la "*Realizzazione di uno studio di valutazione del rischio ambientale e sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani*", che evidenziano nel bacino di Agno-Fratta Gorzone una situazione di concentrazioni elevate di tali sostanze, in particolare per quanto riguarda le acque potabili;

- CONSIDERATA, quindi, l'emergenza riguardante la contaminazione da composti perfluoroalchilici (PFAS) che ha interessato i corpi idrici sotterranei e superficiali di una vasta area compresa fra le Province di Vicenza, Verona e Padova, comportando la necessità di introdurre nuovi strumenti di pianificazione e difesa

dalla contaminazione anche nel bacino idrografico del Fratta-Gorzone, come riportato nell'aggiornamento del Piano di gestione delle acque delle Alpi Orientali;

- VISTE, al riguardo:
 - la nota del Ministero dell'Ambiente n. prot. 2309 del 19 febbraio 2015;
 - la nota dell'Istituto Superiore di Sanità n. prot. 22264 del 07/06/2013 sui risultati analitici dei controlli sulle sostanze perfluorate (PFAS) sugli alimenti;

- CONSIDERATO che la direttiva 2000/60/CE e le successive integrazioni intervenute sulla stessa promuovono un approccio integrato e combinato incentrato sulla tutela dei corpi idrici recettori; in ragione di ciò devono essere impostate tutte le necessarie azioni di prevenzione e di risanamento, avendo come riferimento la riduzione dei carichi inquinanti in relazione alle esigenze e alle caratteristiche qualitative di ciascun corpo idrico e del territorio, valutando gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e conseguentemente i limiti agli scarichi;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

**STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO NOVATIVO FINALIZZATO ALL'AGGIORNAMENTO DELL' "ACCORDO
INTEGRATIVO PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO DEL
FRATTA – GORZONE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE
TECNOLOGIE NEI CICLI PRODUTTIVI, NELLA DEPURAZIONE E NEL
TRATTAMENTO FANGHI DEL DISTRETTO CONCIARIO VICENTINO"
ALL' "ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO – TUTELA DELLE ACQUE E
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE"
SOTTOSCRITTO IN DATA 5 DICEMBRE 2005**

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo novativo.

**Articolo 1
Finalità e obiettivi generali**

1. Il presente Accordo novativo è finalizzato all'aggiornamento dell' "Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta – Gorzone attraverso l'implementazione di nuove tecnologie nei cicli produttivi, nella depurazione e nel trattamento fanghi del distretto conciario vicentino" all' "Accordo di Programma Quadro – Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche" sottoscritto in data 5 dicembre 2005 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dalla Regione Veneto, dagli Enti locali territorialmente competenti e dalle associazioni del comparto produttivo.
2. Ai sensi del comma 1, con il presente Accordo e i conseguenti atti integrativi e attuativi dallo stesso previsti agli articoli 3 e 6, si provvede alla realizzazione delle condizioni per il riequilibrio del bilancio idrico nel distretto vicentino della conca, al raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee nel bacino del Fratta – Gorzone e al miglioramento del bilancio idrico, in conformità a quanto previsto nell'aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto

idrografico delle Alpi Orientali e nel Piano di tutela delle acque della Regione Veneto richiamati nelle Premesse.

3. Le finalità di cui al precedente comma sono perseguite attraverso:
 - a. la riduzione costante e continua delle sostanze pericolose, in particolare del cromo, nei cicli produttivi e negli scarichi, compatibilmente con l'adozione delle migliori tecniche disponibili, fermo restando che l'individuazione del miglior percorso realizzativo sarà valutato con il supporto degli Enti di ricerca;
 - b. la riduzione dei cloruri e dei solfati immessi nel corpo idrico recettore, mediante sistemi di rimozione alla fonte e di recupero;
 - c. la riduzione, al maggior valore tecnicamente ed economicamente sostenibile, dell'utilizzo e dello scarico delle sostanze perfluoro-alchiliche, fermo restando l'obiettivo di non pregiudicare la salute umana;
 - d. il collettamento agli impianti di depurazione di tutti gli scarichi idrici civili ed industriali;
 - e. la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti di depurazione del distretto vicentino della concia, compresi eventuali trattamenti sul refluo del collettore consortile ARiCA;
 - f. la realizzazione di sistemi per il trattamento dei fanghi al fine di minimizzare lo smaltimento in discarica;
 - g. la riduzione delle emissioni odorifere dagli impianti di depurazione e dagli impianti di raccolta dei reflui aziendali;
 - h. la riduzione delle emissioni in atmosfera provenienti dal comparto produttivo;
 - i. la progressiva riduzione delle concentrazioni dei composti perfluoroalchilici (di seguito PFAS) nelle acque superficiali nel bacino del Fratta-Gorzone e sotterranee nelle aree del vicentino e dei comuni delle provincie di Padova e Verona dove ne è stata riscontrata la presenza, tenendo conto della finalità di cui alla lettera c);
 - j. l'individuazione delle condizioni operative e degli interventi necessari atti a garantire, nelle aree interessate dalla fornitura di risorse idropotabili soggette allo stato attuale a contaminazione da PFAS, la fornitura di acqua potabile di qualità nel perseguimento dell'obiettivo di tutela della salute pubblica;
 - k. la certificazione dei processi produttivi e delle attività di controllo, allo scopo di tradurre gli investimenti realizzati in valore per i cittadini e i clienti della filiera conciaria.
4. Al fine di coordinare tutte le operazioni immediate e da programmare per il raggiungimento degli scopi di cui alle lettere c), i) e j) del precedente comma 3 si procederà secondo le modalità di cui al successivo articolo 3.

Articolo 2

Quadro conoscitivo ambientale

1. Le Parti assumono come situazione di riferimento per l'attuazione del presente Accordo novativo:
 - a) l'aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali;
 - b) il Piano di tutela delle acque della Regione Veneto e i successivi aggiornamenti;
 - c) le risultanze dei monitoraggi specifici effettuati da ARPAV;
 - d) il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

Articolo 3

Interventi per il risanamento del bacino del Fratta – Gorzone

1. Le Parti confermano e ribadiscono che il risanamento della parte alta del bacino del Fratta – Gorzone costituisce una delle condizioni indispensabili per l'utilizzazione delle risorse idriche a valle.
2. In ragione di quanto previsto al comma 1, al fine di proseguire nel miglioramento delle condizioni ambientali del fiume Fratta – Gorzone e del suo bacino, le Parti condividono la necessità di promuovere l'esecuzione delle seguenti attività:
 - a) Completamento e aggiornamento del censimento per l'individuazione di tutte le fonti di inquinamento, tenendo conto delle attività già intraprese ai sensi dell'Accordo integrativo sottoscritto in data 5 dicembre 2005;
 - b) monitoraggio costante quali-quantitativo delle acque superficiali e di quelle sotterranee;
 - c) prevenzione ed abbattimento degli inquinanti con priorità alle sostanze perfluoro-alchiliche come normate dall'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs 172/2015 e dal DM 6 luglio 2016. Attivazione di forme di recupero o di sostituzione tese alla riduzione dei cloruri e dei solfati nei processi produttivi mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, fermo restando che l'individuazione del miglior percorso realizzativo sarà valutato dagli Enti di ricerca;
 - d) monitoraggio e prevenzione della diffusione nell'ambiente delle sostanze perfluoro-alchiliche;
 - e) interventi di miglioramento dell'efficacia di depurazione degli scarichi mediante il miglioramento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione sia pubblici che privati;
 - f) interventi di razionalizzazione degli schemi fognario-depurativi mediante la dismissione di impianti di piccola taglia e l'invio dei reflui per il trattamento ad impianti centralizzati;
 - g) regolamentazione, controllo e riduzione dell'utilizzo di acque di falda per uso industriale, compresi gli interventi per favorire il riciclo ed il riutilizzo di acqua nei processi industriali;
 - h) interventi di riqualificazione ambientale, compresa la riqualifica delle discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino e dei corsi d'acqua interessati;
 - i) interventi di sperimentazione, compresa la realizzazione di iniziative tecnologiche ed impianti pilota.
 - j) interventi per l'abbattimento delle sostanze perfluoroalchiliche ovvero per la sostituzione delle fonti di approvvigionamento al fine di garantire l'utilizzo potabile della risorsa idrica superficiale e sotterranea.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui al presente articolo le Parti firmatarie si impegnano entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo novativo a definire il programma definitivo degli interventi previsti al comma 2, con l'indicazione dei cronoprogrammi di attuazione e la determinazione dei relativi costi.
4. Sulla base del programma di interventi di cui al comma 3 le Parti nel perseguimento delle finalità del presente Accordo si impegnano a sottoscrivere uno o più Accordi attuativi del presente Accordo di programma al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 3 garantendo, ciascuno in base alla propria disponibilità

-
- finanziaria e competenza, la copertura finanziaria degli stessi totale o parziale.
- Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti firmatarie si impegnano a definire un programma preliminare di interventi, che verrà poi inserito nel programma di interventi di cui ai commi 3 e 4, contenente gli interventi dichiarati immediatamente cantierabili, individuati in coerenza con gli obiettivi già previsti nei precedenti Accordi e comunque finalizzati al perseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo.
 - Fermo quanto previsto all'art. 6, gli interventi di cui al comma 5 sono finanziati ai sensi dell'art. 7 con le risorse ancora disponibili sui precedenti Accordi fino alla concorrenza delle medesime, sulla base di criteri di priorità stabiliti dal Ministero dell'Ambiente, d'intesa con la Regione Veneto e gli enti locali, che tengano conto anche della immediata cantierabilità degli interventi e delle finalità dei precedenti accordi di programma.

Articolo 4

Autorizzazione allo scarico del collettore A.Ri.C.A.

- L'autorizzazione allo scarico del collettore A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque), è di competenza regionale come stabilito dall'art. 5_bis della L.R. 33/85 che provvede a rilasciare l'autorizzazione, d'intesa con le Province di Vicenza e Verona, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
- Le parti convengono che il rispetto dei limiti allo scarico del collettore ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per il corpo idrico ricettore sono obiettivo comune da perseguire mediante interventi strutturali e gestionali da realizzarsi presso le aziende produttive, in particolare del settore conciario, sui sistemi di depurazione e sul collettore A.Ri.C.A..

Articolo 5

Qualità dei reflui sversati dalle aziende del distretto vicentino della conca

- I gestori delle fognature e degli impianti di depurazione interessati da scarichi produttivi si impegnano a dar corso, in collaborazione con il Distretto Conciario Vicentino e le Associazioni territoriali che rappresentano le aziende conciarie, al programma di lavoro che verrà presentato entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto al fine di ridurre, con l'obiettivo dell'eliminazione, le sostanze pericolose tra cui i PFAS presenti negli scarichi conciari e di ridurre i cloruri e i solfati, prendendo come riferimento le BAT previste dalla normativa italiana in materia di IPPC per il settore conciario.
- Le Province di Vicenza e Verona provvedono a definire i medesimi interventi di cui al comma precedente nei confronti delle aziende produttive del distretto della conca che scaricano i propri effluenti in un ricettore diverso dalla fognatura.
- I gestori delle fognature e degli impianti di depurazione si impegnano a monitorare, secondo il programma predisposto e attuato a cura di ARPAV di cui al successivo articolo 12, la quantità e la qualità dei reflui effluenti sversati nel corpo idrico ricettore, con particolare riferimento alla eliminazione delle sostanze pericolose tra cui i PFAS e alla riduzione del contenuto di cloruri e di solfati negli scarichi.

Articolo 6

Trattamento fanghi e dismissione delle discariche

1. Le parti firmatarie riconoscono che la soluzione del trattamento e recupero dei fanghi, anziché del loro smaltimento a discarica, è essenziale per il perseguimento di alcuni degli obiettivi stabiliti nell'Accordo.
2. In attuazione di quanto previsto all'art. 1 dell'Atto modificativo sottoscritto in data 21 giugno 2013, le Parti, nel rispetto delle direttive comunitarie, si impegnano a sostenere in ogni modo, nell'ambito delle proprie competenze ed in ragione delle disponibilità specificamente programmate, gli investimenti e le iniziative di recupero.
3. A parziale modifica di quanto previsto nell'art. 6 dell'Accordo di programma attuativo dell'Atto modificativo di cui al comma 2, sottoscritto in data 21 giugno 2013 il progetto per il trattamento e recupero dei fanghi dovrà essere presentato entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo alle altre Parti del medesimo Accordo.
4. Sulla base del progetto di cui al comma 3 le Parti si impegnano a garantire l'integrale copertura finanziaria dell'intervento nel perseguimento delle finalità del presente Accordo e nel rispetto degli impegni assunti con i precedenti Accordi.

Articolo 7

Scadenze, impegni e riparto delle risorse per l'attuazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha validità a partire dalla data della firma dello stesso da parte dei soggetti sottoscrittori, i quali condividono che le tempistiche dell'Accordo e i cronoprogramma allegati al programma degli interventi di cui all'art. 3 dovranno tener conto di quanto stabilito al successivo comma 2.
2. Gli obiettivi del presente Accordo si realizzeranno in conformità alle scadenze temporali previste dall'aggiornamento del Piano di gestione delle acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati e in vista dell'avvio del nuovo ciclo di pianificazione di gestione.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo le Parti si impegnano a realizzare sin dalla sottoscrizione gli interventi di cui al precedente art. 3 comma 5 e ad adempiere a quanto previsto nel presente Accordo per la definizione degli ulteriori interventi finalizzati al perseguimento delle finalità dell'Accordo e la sottoscrizione degli Accordi attuativi e integrativi reperendo, ciascuno per la parte di propria competenza, ulteriori risorse finanziarie necessarie al perseguimento di tutti gli obiettivi dell'Accordo nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio consentite dalla legge.
4. Fermo quanto previsto al comma 3:
 - i) Il Distretto Conciario Vicentino e le Associazioni territoriali che rappresentano le aziende conciarie si impegnano a:
 - promuovere il miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'applicazione delle previsioni secondo un programma che verrà presentato entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
 - promuovere l'introduzione di sistemi di certificazione dei processi e di investimenti delle imprese associate, per il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua.
 - partecipare attivamente al Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 13.

-
- ii) i gestori delle fognature e degli impianti di depurazione interessati da scarichi conciarci:
- attuano il programma di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, al fine di ridurre, con l'obiettivo dell'eliminazione, le sostanze e di ridurre i cloruri e i solfati presenti negli scarichi produttivi;
 - adottano criteri univoci di accettabilità degli scarichi e di controllo sugli stessi;
 - realizzano gli interventi di miglioramento degli impianti;
 - riducono il quantitativo di cloruri e solfati scaricati, definendo programmi di modifiche e miglioramenti nel ciclo conciarario;
 - attuano il programma per la riduzione fino all'obiettivo della eliminazione delle sostanze classificate pericolose allo scarico nel corpo recettore;
- iii) Il consorzio L.E.B. si impegna a:
- garantire il mantenimento del flusso idrico nell'asta del Fratta – Gorzone, compatibilmente con cause di forza maggiore e con l'equilibrio del bilancio idrico del Fiume Adige .
- iv) Il consorzio A.Ri.C.A. si impegna a:
- garantire il rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006) e delle prescrizioni autorizzative per quanto concerne la qualità dello scarico del collettore finale.
5. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra il fabbisogno complessivo sarà stimato al momento della definizione del programma degli interventi di cui all'art. 3, ivi compresa la presentazione del progetto di cui all'art. 6. Per assicurare la copertura del fabbisogno verranno impiegate le seguenti risorse finanziarie:
- a) La Regione Veneto si impegna ad assicurare il cofinanziamento dei progetti previsti nel presente Accordo in ragione delle risorse che si renderanno disponibili nel bilancio regionale una volta acquisito il programma di cui all'art. 3.
 - b) Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assicura il mantenimento degli impegni finanziari assunti con i precedenti Accordi di Programma. In particolare le risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasferite e quelle che dovranno essere trasferite saranno impegnate per il cofinanziamento degli interventi di cui al programma preliminare previsto all'art. 3 comma 5 ed all'intervento di cui all'art. 6 del presente atto, in coerenza con gli impegni precedentemente assunti. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si impegna altresì, all'interno della programmazione unitaria 2014 – 2020 e in particolar modo in riferimento ai Fondi di sviluppo e Coesione, a reperire la copertura finanziaria, totale o parziale, degli ulteriori progetti previsti nel presente Accordo e di quelli che saranno definiti ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 in coerenza con gli obiettivi dell'Accordo.
 - c) I gestori del servizio idrico integrato competenti per ambito si impegnano ad assicurare il cofinanziamento dei progetti secondo le previsioni del Piano d'Ambito.
 - d) Le associazioni di categoria si impegnano ad assicurare il contributo dei propri associati secondo un programma che verrà presentato entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
6. Resta in ogni caso salva, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la pretesa

risarcitoria del danno ambientale nonché al recupero delle somme comunque erogate da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in relazione a condotte attive/omissive di individui e/o di imprese che risultassero aver anche solo concorso a creare danno ambientale.

7. Le Parti si impegnano affinché tutti gli obiettivi e le azioni necessarie per il perseguimento degli interventi previsti nel presente Accordo siano perseguiti nei tempi programmati che verranno definiti nei cronoprogrammi allegati al programma definitivo degli interventi, facilitandone gli atti dovuti.

Articolo 8

Modalità di attuazione degli investimenti

1. I Consigli di Bacino per mezzo dei rispettivi gestori del servizio idrico integrato, si impegnano a realizzare le opere che riguardano la depurazione civile.

Articolo 9

Modalità di erogazione del finanziamento pubblico

1. Il finanziamento pubblico previsto nel presente Accordo è subordinato all'approvazione da parte delle Amministrazioni interessate, per quanto di rispettiva competenza, dei progetti definitivi di cui al presente Accordo.
2. Le procedure di erogazione di cui al presente Accordo saranno attivate, per quanto di rispettiva competenza, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dalla Regione Veneto e dai Consigli di Bacino "Valle del Chiampo", "Veronese" e "Bacchiglione", sulla base del rapporto semestrale del Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 13, tenuto altresì conto delle relazioni trimestrali di cui art. 10 comma 2 lettera a) del Responsabile dell'Accordo sullo stato di avanzamento dell'Accordo sulla base del monitoraggio degli interventi attivati.
3. La Regione Veneto ed i Consigli di Bacino "Valle del Chiampo", "Veronese" e "Bacchiglione", ognuno per la parte presente nella rispettiva disponibilità di bilancio, erogheranno le risorse al soggetto titolare del finanziamento secondo le modalità previste nell'atto di conferma e impegno delle stesse.

Articolo 10

Soggetto Responsabile dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo integrativo si individua quale Responsabile dell'Accordo il Direttore della Struttura regionale competente in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Veneto.
2. Il responsabile dell'Accordo svolge i seguenti compiti:
 - a) invia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dei singoli interventi previsti nell'Accordo e definiti successivamente ai sensi dell'art. 3, e sull'avanzamento delle spese a tal fine sostenute dai soggetti attuatori;
 - b) coordina e convoca il Comitato di Sorveglianza e fornisce ogni utile informazione sull'attuazione dell'Accordo alle Parti firmatarie qualora ne facciano richiesta;

Articolo 11

Il responsabile di intervento

1. Per ogni intervento viene indicato nelle apposite schede il "*Responsabile di intervento*", che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come "*Responsabile unico di procedimento*" ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento il Responsabile di Intervento ai fini del presente Accordo svolge nel corso dei monitoraggi i seguenti compiti, in conformità alle scadenze temporali stabilite ai sensi dell'art. 10:
 - a) Aggiornare periodicamente le schede degli interventi, al fine di consentire al responsabile dell'Accordo di adempiere a quanto previsto dall'articolo 10;
 - b) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - c) trasmettere al responsabile dell'Accordo la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'Accordo.

Articolo 12

Piani di monitoraggio e comunicazione

1. Al fine di verificare gli effetti derivanti dagli interventi previsti dal presente Accordo novativo sulla qualità del corpo idrico superficiale, con specifico riferimento all'attenuazione della presenza delle sostanze pericolose e alla riduzione del contenuto di cloruri e solfati nei corpi idrici recettori degli scarichi finali, verrà proseguita da ARPAV l'attività di Monitoraggio, esteso a tutta l'asta del fiume Fratta-Gorzone.
2. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 78-nonies del d.lgs. 152/2006, allo scopo di assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini alle politiche ambientali le Autorità di bacino competenti, il Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo", il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" e il Consiglio di Bacino "Veronese" in collaborazione con la Regione Veneto e le Province interessate, predispongono un apposito piano di coinvolgimento e comunicazione pubblica relativo agli obiettivi, agli interventi e ai risultati del presente Accordo, comunicazione rivolta ai soggetti istituzionali, alle categorie economiche e ai cittadini dell'area interessata al risanamento.

-
3. Il piano di comunicazione di cui al comma 2 è altresì concertato e condiviso con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del Mare.

Articolo 13 **Comitato di Sorveglianza dell'Accordo**

1. Al fine di garantire il costante controllo e il coordinamento delle azioni previste nel presente Accordo novativo è istituito un Comitato di Sorveglianza.
2. Il Comitato, che risiede presso la Struttura regionale competente in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Veneto, è coordinato dal Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10, o da un suo delegato, è composto da un rappresentante per ognuno dei soggetti firmatari del presente Accordo, si riunisce di norma almeno due volte l'anno, e redige un rapporto annuale sullo stato di attuazione dell'Accordo medesimo.
3. Ciascuna delle Parti firmatarie può richiedere la convocazione del Comitato di Sorveglianza.
4. Qualora, in qualsiasi fase di applicazione dell'Accordo, il Comitato di Sorveglianza constatasse la non conformità agli obiettivi qualitativi e/o temporali previsti nell'Accordo medesimo, sarà il Comitato stesso a chiedere la predisposizione di un progetto di intervento specifico, qualora tecnicamente ed economicamente percorribile, atto a eliminare la non conformità rilevata. Il Comitato di Sorveglianza procederà, poi, ad apportare eventuali variazioni del programma di cui all'art 3 e fisserà le modalità di attuazione dell'intervento, anche decidendo una diversa allocazione delle risorse impegnate.
5. Il Comitato, anche su apposita istanza dei soggetti sottoscrittori, può accertare l'inosservanza degli impegni previsti dal presente Accordo e valutare la sussistenza di eventuali impedimenti, proponendo alle Parti sottoscrittrici l'eventuale ulteriore revisione dell'Accordo o la sua risoluzione.

Articolo 14 **Revisione dell'Accordo**

1. Il presente Accordo novativo è sottoposto a verifica annuale in merito al progressivo raggiungimento degli obiettivi e delle finalità in esso previste desumibili dal rapporto annuale.
2. Le parti, nella consapevolezza della continua evoluzione della tecnologia in materia di depurazione, riciclo acque e smaltimenti fanghi, si impegnano a concordare modifiche e revisioni degli interventi in applicazione delle migliori tecnologie disponibili, con attenzione rivolta anche alla minimizzazione dei consumi energetici e dei costi gestionali in genere, fermi restando il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo e le scadenze temporali in esso previste.

Articolo 15 **Clausola risolutoria**

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti a carico dei soggetti firmatari non pubblici, previamente accertata dal Comitato di Sorveglianza e non eliminata con le

modalità e nei termini di cui all'articolo 13, le Parti possono recedere dal presente Accordo di Programma, dandone preavviso alle altre Parti almeno 90 giorni prima. In tal caso gli enti competenti revocano gli atti autorizzativi ed i contributi pubblici stanziati con il presente Accordo alla parte inadempiente. In tale caso la parte inadempiente è tenuta altresì restituire quanto percepito a titolo di finanziamento, maggiorato degli interessi legali di mora.

2. In caso di inosservanza da parte di uno dei soggetti pubblici firmatari, gli altri procederanno alla sua sostituzione per dare piena attuazione all'Accordo.
- 2-bis In caso di mancato rispetto del termine previsto all'art. 3 comma 5 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare procederà alla revoca delle risorse di propria competenza comunicandola al Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 13.
3. Fermo restando quanto previsto nel comma precedente in caso di mancato avvio degli interventi finanziati con le risorse previste del presente Accordo entro un anno dalla sua sottoscrizione, il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo, previa valutazione delle motivazioni che hanno determinato detto ritardo, può proporre alla parti la risoluzione dell'Accordo.
4. Le risorse statali che si renderanno disponibili ai sensi del comma precedente saranno riprogrammate in ambito regionale dal Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Regione Veneto.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo novativo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori nel rispetto delle linee tecnico programmatiche di tutela ambientale definite di concerto tra la Regione Veneto e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la stipula dell'APQ VENRI integrate ai sensi degli Accordi di programma integrativi e modificativi richiamati nelle premesse e ribadite nel presente atto.

Venezia, Maggio 2017

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione del Veneto

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-
Bacchiglione e Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Adige in coordinamento per il
Distretto idrografico delle Alpi orientali.....

Consiglio di Bacino “Valle Del Chiampo”

Consiglio di Bacino “Bacchiglione”

Consiglio di Bacino “Veronese”

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

Provincia di Padova

Comune di Trissino

Comune di Arzignano

Comune di Montecchio Maggiore

Comune di Montebello Vicentino

Comune di Lonigo

Comune di Cologna Veneta

ARPA Veneto

Acque del Chiampo S.p.A.

Mediochiampo S.p.A.

Alto Vicentino Servizi.....

Centro Veneto Servizi

Acque Veronesi

Consorzio A.Ri.C.A.

Consorzio L.E.B.

Distretto Conciario Vicentino

Associazione Industriali di Vicenza -Sezione Concia.....

APINDUSTRIA Vicenza - Sezione Concia.....

UNIC.....

Confartigianato Vicenza - Sezione Concia.....

CNA Vicenza - Sezione Concia.....